



### Cineca Consorzio Interuniversitario

Sede legale amministrativa e operativa: via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - PEC agbs@pec.cineca.it

#### Altre sedi operative:

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02.269951

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma  
Tel. +39 06.444861

G00023	INFRASTRUTTURA PER SERVIZI DI VIRTUALIZZAZIONE DATA CENTER CINECA DI BOLOGNA				
Procedura:	aperta (art. 60 d.lgs. 50/2016)	Criterio:	offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c.2 d.lgs. 50/2016)		
RUP:	Dott. Sanzio Bassini	CIG:	7643631BD5	CUP:	-
<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>					

### SCHEMA DI CONTRATTO

#### Tra le parti:

Cineca Consorzio Interuniversitario, sede legale via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. 00317740371, P.IVA 00502591209 in persona di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito Cineca

e

\_\_\_\_\_, sede legale \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito "Esecutore".

#### Art. 1 Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto la fornitura di un cluster di piccole dimensioni a supporto di un progetto speciale di valutazione tecnologica HPC, comprensiva di servizi di installazione, manutenzione, assistenza e formazione per tutte le parti oggetto della fornitura.

#### Art. 2 Obblighi dell'Esecutore

L'Esecutore s'impegna a effettuare nelle forme stabilite le attività oggetto di contratto, obbligandosi, nella scelta del proprio personale, ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività richieste dal Cineca. L'Esecutore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra lui e il personale stesso.

Il personale utilizzato per l'espletamento delle attività di cui al presente appalto sarà alle dipendenze esclusive dell'Esecutore; nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti del Cineca.

Tutto il personale alle dirette dipendenze dell'Esecutore per le attività descritte, dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell'Esecutore di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori d'opera.

In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all'Esecutore della eventuale inadempienza riscontrata, il Cineca avrà facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti. All'Esecutore sollevato dall'incarico spetterà esclusivamente il corrispettivo relativo alla fornitura effettivamente espletata, senza nessun altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa. L'Esecutore dovrà altresì provvedere a designare una persona con funzioni di "referente" da segnalare al Cineca, con il compito di far osservare al personale impiegato nella fornitura i compiti e le funzioni stabilite,

nonché tenere i contatti con il Cineca per qualsiasi necessità. L'Esecutore dovrà obbligatoriamente completare l'attivazione di tutti i servizi (fornitura apparati, installazione, collaudo) entro 40 (quaranta) giorni solari dalla firma del presente accordo.

### **Art. 3 Sicurezza sul lavoro**

L'Esecutore è tenuto a rispettare scrupolosamente tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.

Cineca fornirà all'Esecutore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'Esecutore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.

Cineca e l'Esecutore s'impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Cineca e l'Esecutore s'impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta al Cineca, quale Stazione Appaltante (datore di lavoro committente). L'Esecutore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

### **Art. 4 Proprietà e segretezza**

I risultati conseguiti a seguito delle attività richieste in esecuzione del presente contratto, le informazioni, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva di Cineca, ne è pertanto vietato l'utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso. L'Esecutore s'impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni tutte concernenti il Cineca, che lo stesso potrà acquisire nel corso dell'espletamento della fornitura. Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione della fornitura e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio.

Il presente impegno riguarda, in particolare tutte le informazioni, notizie, proiezioni, stime di qualsiasi natura riferite in generale al Cineca o alle attività dallo stesso svolte incluso qualunque documento o altra informazione che sarà resa disponibile.

L'Esecutore s'impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le informazioni assunte nel corso delle attività svolte, in misura non inferiore a quelle utilizzate per proteggere le informazioni e la documentazione riservata relative alla attività svolta dal Cineca.

L'Esecutore s'impegna, tra l'altro, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi commerciali, né al fine di svolgere attività (i.e. fornitura di beni e/o servizi, attività di consulenza, etc.) su di essi basati, e a non cederli o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo.

Resta inteso che l'Esecutore non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo), i manufatti, i dati e le informazioni oggetto delle attività svolte senza il preventivo consenso scritto del Cineca e ove consenso vi fosse resta inteso che l'Esecutore sarà sempre tenuto a custodire ed archiviare i dati e le informazioni ottenute in copia in modo tale da garantirne la riservatezza e a restituire prontamente, a semplice richiesta del Cineca, i relativi supporti elettronici e/o cartacei o a provvedere, se così indicato dal Cineca, alla loro distruzione.

L'Esecutore s'impegna a non assumere personale del Cineca sino a 12 mesi dopo la scadenza naturale o rinnovata del contratto.

Ai fini degli impegni assunti, sarà considerato fonte di danno e pregiudizio per Cineca sia il trasferimento di informazioni, sia la mancata predisposizione di ogni idonea forma di cautela e misura preventiva al diffondersi delle informazioni stesse, sia il non aver impedito che tali informazioni fossero messe a disposizione di terzi con comportamento di tacito consenso o omettendo di impedire che ciò avvenisse.

### **Art. 5 Corretta esecuzione delle prestazioni**

Il Cineca, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controllo allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione delle attività. Eventuali ritardi, disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate saranno comunicate all'Esecutore che, nel termine di 7 (sette) giorni, dovrà fornire le controdeduzioni.

Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte dell'Esecutore inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura o non conforme alle prestazioni richiamate nel presente contratto, il Cineca potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'Esecutore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito. In presenza di una delle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Esecutore riceve la comunicazione, mediante Raccomandata AR, che il Cineca intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). Da quel momento l'Esecutore si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto. Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento dell'Esecutore, il Cineca provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura alla seconda classificata, ovvero terzi, nei casi consentiti dalla normativa.

In ultimo, il Cineca si riserva il diritto di svolgere, direttamente con propri auditor o per mezzo di auditor esterni delegati da Cineca stesso, ispezioni e verifiche presso i locali del fornitore. Le attività di audit saranno volte a verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza pattuiti e ad intercettare e gestire eventuali situazioni di rischio. Gli audit dovranno essere concordati con il referente dell'Esecutore con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data dell'audit. L'auditor del Cineca dovrà essere accompagnato da personale dell'Esecutore durante tutta l'ispezione.

#### **Art. 6 Risoluzione e recesso**

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge.

#### **Art. 7 Responsabilità**

L'Esecutore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione alla fornitura eseguita, potessero derivare ai beni immobili e mobili del Cineca, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti del Cineca.

#### **Art. 8 Cauzione definitiva**

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Esecutore ha depositato idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore del Cineca, nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni contrattuali che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. La cauzione dovrà essere incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione e rilasciata a prima e semplice richiesta.

#### **Art. 9 Responsabile Unico del Procedimento e Referente dell'Esecutore.**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Sanzio Bassini.

Ad aggiudicazione avvenuta e ai fini della stipula del Contratto, l'Esecutore dovrà nominare un proprio Referente con compito di interfaccia unica verso il Cineca.

Il Referente dell'Esecutore dovrà relazionarsi con il Committente relativamente a tutte le problematiche che il Cineca riterrà non risolte nell'ambito del normale rapporto con l'Esecutore.

Il Referente dell'Esecutore è unico anche nel caso di aggiudicazione ad Associazione temporanea/Consorzio/GEIE, e dovrà farsi carico di gestire la relazione fra le varie imprese partecipanti, fungendo da interfaccia unica verso il Cineca; in questo caso l'Esecutore dovrà illustrare come intende gestire il coordinamento fra le diverse imprese.

Il Referente dell'Esecutore, costituendo il punto di riferimento contrattuale per il Cineca, parteciperà se richiesto ad incontri regolari con i suoi rappresentanti per l'aggiornamento sullo stato di avanzamento del contratto e per condividere ogni azione correttiva che si rendesse necessaria per il rispetto del contratto. Sarà inoltre responsabile di assicurare al Cineca la disponibilità di tutta la documentazione necessaria per il corretto accesso e utilizzo dei servizi (credenziali di accesso, etc.).

Il Referente dell'Esecutore dovrà possedere caratteristiche professionali di gradimento al Cineca, e lo stesso dovrà fornire, entro la stipula del Contratto, un recapito telefonico, un numero di cellulare ed un riferimento e-mail.

#### **Art. 10 Valore stimato del contratto**

Si rimanda a quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare di gara

#### **Art. 11 Offerta tecnica e prezzi contrattuali**

I prezzi contrattuali sono i indicati in nell'Offerta Economica dell'Esecutore

Le prestazioni che l'Esecutore dovrà svolgere sono quelle definite dal Capitolato Tecnico per come migliorato, in sede di OFFERTA TECNICA dall'Esecutore.

Per il dettaglio delle prestazioni a carico dell'Esecutore, si rinvia a quanto previsto nel predetto Capitolato Tecnico.

Gli importi offerti dall'Esecutore rimarranno invariati per tutta la durata del contratto

#### **Art. 11 Spese contrattuali**

L'Esecutore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico al Cineca.

#### **Art. 19 Cessione del contratto e sub appalto**

E' fatto divieto all'Esecutore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese la fornitura nella sua totalità. In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che il Cineca si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

È consentito il sub appalto nei termini di legge previa autorizzazione del Cineca.

#### **Art. 21 Interpretazione del contratto**

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

#### **Art. 22 Controversie**

Tutte le controversie non risolte in via transattiva sono di competenza del Tribunale di Bologna, esclusa ogni possibilità di arbitrato.

#### **Art. 23 Clausola di chiusura**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle normative applicabili in materia.